

Allegato "A"

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

**FINANZIAMENTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (M.P.M.I.) PER LA
RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA
APERTA**

Edizione 2017

AVVISO

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 927 del 17 Novembre 2017

1. Obiettivi e disponibilità finanziarie

L'azione intende promuovere il processo di riqualificazione dell'offerta turistica ligure, attraverso lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 11 della L.R. n. 32 del 12 Novembre 2014 (campeggi e villaggi turistici) e parchi per vacanze di cui all'art. 68 della precitata Legge.

Gli obiettivi dell'azione sono due:

- 1.A. riqualificazione dell'offerta ricettiva all'aria aperta esistente al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della classificazione, ai sensi della l.r. 32/2014, pari ad almeno 2 stelle;
- 1.B. potenziamento dell'offerta ricettiva all'aria aperta mediante la realizzazione di nuove strutture ricettive classificate ad un livello minimo di 3 stelle.

La dotazione complessiva dell'avviso ammonta ad Euro 1.000.000,00, di cui:

- a) Euro 800.000,00 riservati alla riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, in quanto classificate ai sensi della l.r. 32/2014, in esercizio ed attive al momento della presentazione della domanda;
- b) Euro 200.000,00 riservati alla realizzazione e all'avvio di nuove strutture ricettive.

Qualora le risorse riservate alle nuove strutture - di cui alla precedente lettera b) - non venissero integralmente assegnate per carenza di domande ammissibili, le stesse andranno ad incrementare la dotazione di cui alla precedente lettera a).

2. Soggetti beneficiari

2.A. Strutture ricettive esistenti:

Possono presentare domanda di agevolazione micro, piccole e medie imprese che esercitano attività ricettiva all'aria aperta, di cui alla Legge Regionale n. 32/2014 art. 11, comma 2, lettere a) villaggi turistici, b) campeggi, nonché all'art. 68, comma 1 della precitata Legge Regionale, parchi per vacanze che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- essere iscritte ed attive al Registro delle Imprese con codice relativo alle attività di cui sopra;
- essere in possesso di regolare classificazione ed aver inviato ai competenti uffici regionali la documentazione oggetto di monitoraggio, ex articolo 31, comma 1 delle "disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)" approvate con DGR. n 740 del 5 agosto 2016;
- disporre di piazzole classificate ad occupazione stanziale in una percentuale massima del 60% del totale delle piazzole oggetto di classificazione;

2.B. Nuove strutture ricettive:

Possono presentare domanda di agevolazione micro, piccole e medie imprese che intendano realizzare nuove strutture ricettive all'aria aperta di tipologia campeggio e/o villaggio turistico, di cui alla l. r. n. 32/2014 art. 12 e art. 13 che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese;
- essere in possesso di classificazione provvisoria rilasciata ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 32/2014.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CEE della Commissione Europea del 06 Maggio 2003 e al Regolamento (UE) n. 651/2014) della Commissione.

Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

- a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- c) le imprese in difficoltà;¹
- d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi².

I soggetti richiedenti di cui ai precedenti punti 2.A e 2.B accettano l'istruttoria amministrativa (ricevibilità, ammissibilità e merito tecnico, etc...) condotta da F.I.L.S.E. e acconsentono altresì ad essere valutati economicamente e finanziariamente sani e potenzialmente redditizi ad insindacabile giudizio di F.I.L.S.E., sulla base, tra gli altri, quali linee-guida per la valutazione, di criteri di patrimonialità e redditività. F.I.L.S.E. per tale valutazione si avvarrà anche di Banche dati esterne.

3. Localizzazione degli Investimenti

Relativamente ai soggetti di cui al precedente punto 2.A gli Investimenti oggetto del presente Avviso devono interessare un'unica struttura ricettiva, e le sue eventuali pertinenze, ubicata sul territorio ligure, che, al momento della presentazione della

¹ Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

domanda, risulti nella disponibilità dell'impresa e regolarmente censita presso la competente CCIAA.

Relativamente ai soggetti di cui al precedente punto 2.B gli Investimenti oggetto del presente Avviso devono interessare un'unica struttura ricettiva, e le sue eventuali pertinenze, ubicata sul territorio ligure, il cui immobile o terreno, al momento della presentazione della domanda, risulti nella disponibilità dell'impresa.

La struttura ricettiva interessata dall'investimento, e le sue eventuali pertinenze, dovrà risultare iscritta presso la competente CCIAA entro e non oltre la richiesta di erogazione a saldo.

4. Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili ad agevolazione gli Investimenti proposti da micro, piccole e medie imprese finalizzati alla riqualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica ligure attraverso le strutture ricettive all'aria aperta così come definite al punto 2.

Gli investimenti devono essere:

- strettamente funzionali all'attività finanziata, direttamente collegati al ciclo produttivo e comportare un miglioramento del servizio turistico offerto, relativamente ai soggetti di cui al precedente punto 2.A, o che si intende offrire, relativamente ai soggetti di cui al precedente punto 2.B;
- non riguardare interventi nelle piazzole classificate stanziali, nonché nelle zone omogenee riferite alle stesse così come definite all'art. 5 delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla Legge Regionale 12 novembre 2014 n. 32 (testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)" approvate con DGR n 740 del 5 agosto 2016.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione a F.I.L.S.E. della domanda di finanziamento. Per data di avvio del progetto si considera la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione di F.I.L.S.E.. La conclusione del programma di investimenti coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario.

La rendicontazione finale relativa al finanziamento concesso deve essere inviata a F.I.L.S.E. entro 90 giorni dal sopraindicato termine ultimo concesso per la realizzazione degli investimenti.

5. Spese Ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti funzionali alla riqualificazione e allo sviluppo delle strutture ricettive all'aria aperta e/o ai servizi complementari.

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa, purché non inerenti esclusivamente all'ospitalità stanziale o a zone omogenee riferite alle stesse come definite all'art. 5 delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)" approvate con D.G.R. n 740 del 5 agosto 2016:

- a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
- b) opere murarie e/o assimilate anche con riferimento a spese connesse alla realizzazione di strutture e servizi complementari all'attività svolta e di uso comune quali, a mero titolo di esempio: piscine, impianti sportivi, parcheggi riservati, riqualificazione delle zone esterne (vialetti, illuminazione, spazi verdi comuni, livellamento dei terreni, etc....);
- c) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi (interni ed esterni), nuovi di fabbrica. Sono ammissibili i mezzi mobili se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura ricettiva oggetto dell'agevolazione (sono esclusi comunque i veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi);
- d) dotazioni e programmi informatici, nonché realizzazione di siti internet;
- e) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile (ad es. impianti per l'introduzione di tecnologie di risparmio energetico, riciclo dell'acqua, energie alternative, etc..);
- f) il costo della/e garanzia/e richieste da F.I.L.S.E. a fronte del finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso.

L'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili è al netto dell'IVA e di qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni per i quali si richiede l'agevolazione sia almeno pari ad Euro 500,00.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopracitate ed in particolare:

- a) relativamente ai consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese

consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;

- b) le spese fatturate all'impresa da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- d) le spese fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- e) le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- f) spese per attrezzature minute, quali ad esempio stoviglie e biancheria;
- g) l'acquisto di scorte, le spese di funzionamento e relative alla gestione corrente dell'impresa;
- h) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o commesse interne.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche - sul finanziamento concesso e sulle spese ammissibili - qualificabili come aiuti di stato e/o concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Tutte le spese devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese e per l'accreditamento del finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo.

Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento di FI.L.S.E..

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

6. Caratteristiche del finanziamento e dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento volto alla realizzazione degli Investimenti di cui ai punti precedenti.

Il finanziamento è concedibile per un ammontare non inferiore ad Euro 20.000,00 e non superiore ad Euro 90.000,00 fino al 100% degli Investimenti ammissibili al netto dell'IVA e di qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Il finanziamento avrà una durata di ammortamento pari a 5 anni e avrà un periodo di pre-ammortamento dalla data di erogazione sino al giorno 31/12 successivo a 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

La rata di pre-ammortamento e le rate di ammortamento sono pagate in via posticipata al 30/09 e al 31/12 di ogni anno.

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all'1,75%. Il finanziamento verrà concesso con l'indicazione delle garanzie necessarie allo stesso. Tali garanzie consistono in fidejussioni bancarie, polizze assicurative o garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo concesso, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi online.

La misura delle sopraccitate garanzie sarà pari al 52,50%, 78,75% e 105% del finanziamento concesso sulla base dell'istruttoria di merito creditizio effettuata ad insindacabile giudizio da parte di FI.L.S.E. come indicato al punto 2. Istruttoria formulata anche mediante l'inserimento, in apposite Banche dati esterne a FI.L.S.E., delle informazioni acquisite dal richiedente l'agevolazione, nonché dall'acquisizione da parte di FI.L.S.E. di ulteriori informazioni disponibili sulle Banche dati sopraccitate.

FI.L.S.E. si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori garanzie personali.

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da FI.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'ESL del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg. (UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis".

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 Euro (o di 100.000 Euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di prima richiesta di erogazione riferendosi alla data di concessione - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line".

Tali dichiarazioni dovranno essere tenute disponibili presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di F.I.L.S.E..

7. Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 23 Gennaio 2018 al giorno 20 Aprile 2018.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 20 Dicembre 2017.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) dati generali dell'impresa;
- b) relazione illustrativa relativa all'investimento;
- c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto;

e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- a) copia dei preventivi relativamente alle spese di cui al punto 5 del presente Avviso;
- b) computo metrico estimativo relativo alle opere edili oggetto d'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario regionale ligure più recente, datato ed intestato all'impresa richiedente;
- c) planimetrie dell'area con evidenziate le superfici interessate dall'investimento, in adeguata scala dell'area e/o dell'immobile o del terreno interessato dall'intervento;
- d) eventuale copia dei titoli abilitativi per le opere edili e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso dell'impresa richiedente; alternativamente, l'impresa dovrà produrre tale documentazione a F.I.L.S.E. al momento della richiesta di erogazione del saldo;
- e) per i soggetti di cui al punto 2.B, progetto, relativo alla classificazione provvisoria pari ad almeno tre stelle attribuita alla struttura, completo di rendering;
- f) Documentazione relativa a bilanci:

1. Per le imprese tenute alla redazione del bilancio: copia degli ultimi 2 bilanci approvati, non in forma abbreviata, completi della nota integrativa e del verbale di assemblea e bilancio provvisorio al 31/12/2017.

Qualora il bilancio al 31/12/2017 sia stato approvato, dovrà essere fornita copia degli ultimi 3 bilanci approvati.

Qualora l'impresa sia in possesso di un solo bilancio approvato, l'obbligo è limitato all'invio del medesimo ed al bilancio provvisorio al 31/12/2017.

Qualora l'impresa non abbia ancora chiuso il primo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio del bilancio provvisorio al 31/12/2017.

Il bilancio provvisorio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

2. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio: copia degli schemi di bilancio conformi alla IV Direttiva CEE, non in forma abbreviata, relativi agli ultimi 2 esercizi chiusi e schema di bilancio provvisorio al 31/12/2017.

Qualora lo schema di bilancio al 31/12/2017 sia definitivo, dovrà essere fornita copia degli ultimi 3 schemi di bilancio definitivi.

Qualora l'impresa abbia chiuso un solo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio dello schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE relativo a tale esercizio ed al bilancio provvisorio al 31/12/2017.

Qualora l'impresa non abbia ancora chiuso il primo esercizio, l'obbligo è limitato all'invio dello schema di bilancio provvisorio al 31/12/2017.

Gli schemi di bilancio provvisori e definitivi debbono essere siglati in ogni pagina e sottoscritti dal legale rappresentante.

g) Dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti redatta secondo il modello disponibile sul sistema Bandi on Line.

I preventivi dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema Bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (ad es.: preventivi, dichiarazioni, etc...), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

I soggetti richiedenti devono fornire quanto necessario per l'acquisizione da parte di FI.L.S.E. delle informazioni relative alla regolarità contributiva.

9. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande, viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello.

L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza di più domande inviate nella stessa data, si procederà per l'attribuzione della priorità al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal Bando per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il provvedimento amministrativo di concessione o di diniego dell'agevolazione richiesta è trasmesso da FI.L.S.E. all'impresa richiedente nelle modalità sopraccitate.

Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, il beneficiario, previo rilascio di idonee garanzie, finalizzate all'ottenimento dell'anticipo e/o all'ottenimento

dell'anticipo e alla restituzione del prestito, sottoscrive presso F.I.L.S.E. il contratto di finanziamento, a pena revoca dell'agevolazione concessa.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di F.I.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- gli investimenti proposti dalla richiedente.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni dell'Avviso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Seconda fase : Valutazione del merito degli investimenti proposti

Nella fase di valutazione del merito degli investimenti proposti ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati che determina l'ammissione o la non ammissione ad agevolazione.

A. PER LE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI DI CUI AL PUNTO 2.A:

Saranno ritenute ammissibili a finanziamento le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri consegua un punteggio minimo pari a 9 (nove) punti:

Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
<p>Utilizzo del personale in relazione all'attività nel suo complesso</p>	<p>a) Utilizzo prevalente di personale interno con regolare contratto nazionale del turismo o delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale che abbia effettuato corsi di formazione professionalizzante dopo il 01/01/2015;</p> <p>b) Utilizzo prevalente di personale interno con regolare contratto nazionale del turismo o comunque sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (es. per servizi di pulizia, bar, cucina, reception, etc...);</p> <p>c) Utilizzo (prevalente) di personale esterno (ad esempio per servizi di pulizia, bar, cucina, reception, ecc..) con regolare contratto nazionale del turismo o comunque sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale</p> <p><i>Per prevalente ai sensi del presente Avviso si intende la maggioranza delle ULA calcolate nel corso dell'anno solare precedente la domanda</i></p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
<p>Periodo di apertura della struttura</p> <p>(da dichiararsi e verificarsi con gli ultimi 2 anni precedenti quello di presentazione della domanda)</p>	<p>d) Apertura annuale (da verificarsi con gli ultimi 2 anni precedenti quello di presentazione della domanda)</p> <p>e) Apertura stagionale (compresa tra i sei e i 9 mesi)</p>	<p>4</p> <p>2</p>

<p>Punteggio di qualità degli investimenti proposti (criterio nel quale è ammessa la molteplicità delle attribuzioni di punteggi) N.B. tra gli investimenti proposti: 1) NON VERRANNO AMMESSI <u>in alcun caso</u> INVESTIMENTI SU PIAZZOLE O SPAZI/SERVIZI DI USO COMUNE – e relativi impianti o installazioni - DESTINATI esclusivamente ALL'OCCUPAZIONE STANZIALE</p>	<p>f) Interventi strutturali prevalentemente finalizzati alla trasformazione della tipologia da parco per vacanze a villaggio turistico</p> <p>g) interventi strutturali prevalentemente finalizzati alla trasformazione della tipologia da parco per vacanze a campeggio</p> <p>h) interventi strutturali non finalizzati alla trasformazione della tipologia della struttura ma che prevedono prevalentemente la trasformazione di piazzole classificate di tipo stanziale a piazzole di tipo villaggio turistico esclusivamente nell'ambito e nella prospettiva della realizzazione della zona omogenea, in conformità a quanto previsto all'art. 5 delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla l.r. 32/2014" approvate con DGR n. 740/2016</p> <p>i) Interventi prevalentemente finalizzati alla riqualificazione delle piazzole classificate villaggio turistico o campeggio e dei manufatti, allestimenti ed impianti ivi installati (sono esclusi tassativamente gli interventi oggetto di adeguamento, ai sensi delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla l.r. 32/2014" approvate con DGR n. 740/2016, da effettuare entro la data di presentazione della domanda)</p> <p>j) Interventi di riqualificazione e realizzazione impianti sportivi di uso</p>	<p>7</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>
---	--	--

	<p>comune (es. piscine, campi da tennis, beachvolley, centri fitness, palestre, ecc.)</p> <p>k) Riqualificazione dei servizi comuni della struttura (bagni, sale comuni, bar, ristorante, reception, ecc.)</p> <p>l) Riqualificazione dell'arredo esterno, dell'illuminazione, dei vialetti e degli spazi verdi comuni (compresi pannelli, paratie, siepi di delimitazione aree omogenee, aiuole, giardini, ecc.)</p> <p>m) Riqualificazione, ombreggiatura o nuova realizzazione dell'area parcheggio (ove non esclusivamente destinata agli ospiti di tipo stanziale)</p> <p>n) Altri elementi qualificanti di un'offerta di alto livello (wi-fi diffuso, riadeguamento e rinnovo di impianti – anche quelli già presenti nella struttura in quanto obbligatori per legge, nel rispetto nelle norme nazionali)</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>3</p>
<p>Struttura ricettiva che opera in connessione con il territorio e che aderisce ad iniziative territoriali attraverso accordi, reti di promozione o Consorzi</p>	<p>o) SI</p> <p>p) NO</p>	<p>1</p> <p>0</p>

B. PER LE NUOVE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI AL PUNTO 2.B

Non verranno attribuiti i punteggi di cui alla precedente tabella, ma verrà verificato il possesso della classificazione provvisoria di livello almeno tre stelle al momento della presentazione della domanda e verrà valutata la qualità degli investimenti proposti a finanziamento rispetto agli standard previsti per il livello di classificazione attribuito.

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande di cui alle precedenti lettere A e B, relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

In caso di esito positivo delle attività di cui alle precedenti lettere A e B, FI.L.S.E. procede con la valutazione del merito creditizio e definizione delle garanzie a supporto:

- a) FI.L.S.E. procede con la valutazione del merito creditizio, come indicato ai punti 2 e 6, anche mediante l'inserimento, in apposite Banche dati esterne a FI.L.S.E., delle informazioni acquisite dal richiedente l'agevolazione per la valutazione del merito creditizio e per la conseguente definizione delle necessarie garanzie, di cui alla successiva lettera b), a supporto del finanziamento. Garanzie che saranno pari al 52,50%, 78,75% e 105% del finanziamento medesimo sulla base delle risultanze della valutazione di merito creditizio sopracitata.
- b) Le garanzie di cui alla precedente lettera a) consistono in fideiussioni bancarie, polizze assicurative o garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello che sarà disponibile sul sistema Bandi on Line a garanzia della restituzione del prestito.

Le garanzie di cui sopra potranno essere integrate con ulteriori garanzie personali qualora ritenute necessarie a seguito della valutazione effettuata da FI.L.S.E. anche ricorrendo ad apposite banche dati esterne.

Al momento della richiesta di erogazione del saldo, FI.L.S.E. si riserva di richiedere l'integrazione delle garanzie di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'aggiornamento della valutazione del merito creditizio a tale momento.

10. Erogazione del finanziamento

FI.L.S.E. procederà con le erogazioni richieste previa sottoscrizione del contratto di finanziamento e verifica della correttezza della documentazione presentata, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, ivi compresa la regolarità contributiva.

Erogazione dell'anticipo del finanziamento concesso.

Alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, l'impresa potrà richiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% del finanziamento concesso, previa presentazione dell'originale cartaceo di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia dell'importo erogato, secondo il modello

che sarà disponibile sul sistema bandi on line secondo gli schemi “garanzia anticipo” o “garanzia dell’anticipo e del rimborso del finanziamento”.

Erogazione del saldo

L’impresa potrà richiedere l’erogazione del saldo ad ultimazione degli investimenti effettuati inviando a FI.L.S.E. a mezzo Bandi On Line:

1 - dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante:

- che il beneficiario non abbia ottenuto sulle stesse spese ammissibili e sul finanziamento concesso altre agevolazioni ai sensi del precedente punto 5 del presente Avviso;
- che gli investimenti rendicontati non riguardano esclusivamente le piazzole classificate stanziati, nonché le zone omogenee riferite alle stesse;
- che la documentazione di spesa/titolo di spesa indicati nella “Relazione Tecnico Economico Finanziaria – Spese – Saldo” e allegati alla domanda di erogazione trovano esatto riscontro nei corrispondenti originali in possesso dell’impresa e non ricadono nei casi di inammissibilità previsti dall’Avviso, ivi compreso, tra gli altri i casi di inammissibilità previsti al punto 5 dell’Avviso;
- nel caso di strutture esistenti di cui al punto 2.A, la verifica/conferma sul raggiungimento del punteggio minimo necessario per la concessione dell’agevolazione;
- che gli investimenti sono stati realizzati nella sede ligure nella quale viene svolta l’attività ricettiva;
- che le voci di spesa rendicontate sono state regolarmente e integralmente pagate attraverso uno dei conti correnti intestati al soggetto beneficiario e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati; nonché

2 - dichiarazione semplice in merito alle classificazioni acquisite e/o mantenute, che verranno verificate presso i competenti uffici pubblici.

e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:

- a) copia dei titoli di spesa;

- b) perizia asseverata redatta secondo il modello che sarà disponibile sul sistema bandi on line con la descrizione dettagliata dell'investimento realizzato e l'indicazione di tutte le voci di spesa. Tale perizia deve essere redatta da tecnico abilitato, iscritto ad Albo professionale e corredata da documentazione fotografica degli investimenti realizzati;
- c) eventuale copia dei titoli abilitativi per le opere edili o di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici;
- d) Documentazione relativa a bilanci:

Per le imprese tenute alla redazione del bilancio:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati, non in forma abbreviata, completi della nota integrativa e del verbale di assemblea;
- copia del/i bilancio/i provvisorio/i relativo/i al periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato e il 31/12 o 30/06 immediatamente precedente alla richiesta di erogazione del saldo.

Il bilancio provvisorio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio:

- copia degli schemi di bilancio conformi alla IV Direttiva CEE, non in forma abbreviata, siglati in ogni pagina dal legale rappresentante e relativi agli ultimi 2 esercizi chiusi;
- copia dello/gli schemi di bilancio provvisorio/i relativo/i al periodo intercorrente tra la data di riferimento dello schema di bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso e il 31/12 o 30/06 immediatamente precedente alla richiesta di erogazione del saldo.

Gli schemi di bilancio provvisori e definitivi debbono essere siglati in ogni pagina e sottoscritti dal legale rappresentante.

- e) Dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti redatta secondo il modello che sarà disponibile sul sistema Bandi on line.

FI.L.S.E. si riserva di richiedere l'integrazione delle garanzie prodotte a supporto di cui al precedente punto 9 lettera a), sulla base dell'aggiornamento della valutazione del merito creditizio o, nel caso di mancata integrazione a fronte di tale richiesta da parte del beneficiario, di effettuare una riduzione del finanziamento nella misura non coperta dalla tipologia di garanzia di cui al precitato punto 9 lettera a).

Nel caso in cui, in sede di saldo, l'importo complessivo degli investimenti ammessi ad agevolazione risulti inferiore al finanziamento concesso, FI.L.S.E. ridurrà l'importo del finanziamento concesso ed eventualmente erogato, mediante apposito atto di disimpegno o di revoca per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile.

La rendicontazione finale di spesa dovrà essere prodotta a F.I.L.S.E. entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per la realizzazione degli investimenti.

11. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) eseguire gli investimenti entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- b) produrre la rendicontazione finale nei termini previsti;
- c) rispettare quanto previsto nella provvedimento di concessione delle agevolazioni e gli impegni assunti nella domanda di agevolazione;
- d) dare immediata comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
- e) realizzare gli investimenti ammissibili in misura non inferiore ad Euro 20.000,00;
- f) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa del finanziamento concesso;
- g) rispettare le prescrizioni previste dal contratto di finanziamento;
- h) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo;
- i) mantenere in esercizio l'attività ricettiva, con riferimento specifico agli interventi oggetto dell'agevolazione, per almeno 5 anni dalla data di concessione del finanziamento concesso;
- j) mantenere il livello di classificazione definitiva che risulta attribuita dai competenti uffici regionali alla data di richiesta di erogazione del saldo per almeno 3 anni da tale data;
- k) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, e non destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di richiesta di erogazione del saldo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico. L'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca della quota di finanziamento relativa ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi;

- l) conservare a disposizione di Regione e di F.I.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di ultimazione degli investimenti, la documentazione originale delle spese ad essi riferite;
- m) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese e per l'accreditamento del finanziamento concesso;
- n) accettare sia durante l'istruttoria e dopo la realizzazione degli Investimenti, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

12. Revoche

In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso o dal relativo contratto di finanziamento, F.I.L.S.E. potrà revocare totalmente o parzialmente l'agevolazione concessa.

Nei casi di revoca il soggetto finanziato è tenuto a restituire:

- ✓ le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;
- ✓ le somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis", gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n.56/2009 ed al regolamento regionale n.2/2011 - dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da F.I.L.S.E. a seguito di revoca è assistito da privilegio ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento stipulato ai sensi del presente Avviso.

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da F.I.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario non abbia eseguito gli Investimenti in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste;
3. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi

- inadempienze dell'impresa beneficiaria;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo le caratteristiche e i dati del progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa, solo per i beneficiari di cui al punto 2.A. Per i beneficiari di cui al punto 2.B al fine del presente punto si valuterà l'ottenimento della classificazione definitiva a tre stelle;
 5. l'impresa non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a), f), g), h), i), j), m), n) del precedente punto 11.

13. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. provvederà altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

14. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non si assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

15. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Codice di deontologia e buona condotta

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.a..

A tal fine il richiedente l'agevolazione prende visione ed è a conoscenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati, ai sensi dell'Allegato A5 del relativo Codice di deontologia e di buona condotta e dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (pubblicati sul sito di FI.L.S.E., al seguente link http://www.filse.it/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=252).